



PAN FITOFARMACI: IL 20 aprile 2017 SARA’ IL GIORNO DELLA VERITA’ (giudiziaria)

Roma, 30 marzo 2017. Il Consiglio di Stato ha fissato al giorno 20 aprile 2017 la data di discussione del ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro la sentenza del TAR Lazio n. 12733/2016 che ha confermato il DM 22 gennaio 2014, di concreta attuazione del PAN fitofarmaci.

Il ricorso era stato celermente deciso dal Consiglio Nazionale dell’ordine professionale in quanto la sentenza del TAR n. 12733/2016 (*che aveva respinto il primo ricorso degli Agrotecnici*) non appariva convincente per le seguenti ragioni:

1. Non è ragionevolmente possibile ritenere che un corso regionale di 25 ore, più un aggiornamento di 12 ore ogni 5 anni possa equivalere:
 - a. ad un diploma od una laurea in agraria od equipollente;
 - b. allo svolgimento di un tirocinio professionale (*obbligatorio per l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*) della durata variabile da 6 a 18 mesi;
 - c. al superamento dell’esame di Stato abilitante allo svolgimento, fra l’altro, della professione fitoiatrica.
2. Non è possibile teorizzare che un iscritto nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*in base alle norme europee sul diritto di stabilimento e sul reciproco riconoscimento dei titoli professionali*) possa svolgere liberamente l’attività di Consulente fitoiatrico, ai sensi della Direttiva 2009/128/CE, in tutto il territorio della Unione Europea, ma non possa farlo nella propria Regione di residenza, se non dopo avere svolto un corso e superato un “esame regionale”.

3. La sentenza del TAR Lazio n. 12733/2016 è poi in conflitto con tutta la precedente giurisprudenza dei restanti TAR italiani, concordi nel ritenere che gli iscritti in Albi professionali, per le competenze loro affidate dalla legge, non possono essere sottoposti a valutazioni, corsi od esami regionali.

Fra le altre si segnalano le seguenti pronunce: TAR Lombardia, sentenza n. 5963/2008 (*“la qualità del servizio di consulenza aziendale deve ritenersi già assicurata dall’iscrizione all’Albo, nel presupposto che detta iscrizione, che a sua volta presuppone, come noto, un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di Stato, attesti il superamento di quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario....sicché....non c’è necessità di richiedere....il possesso di uno specifico percorso formazione”*); TAR Emilia-Romagna, Bologna, sentenza n. 3474 (*è illogico imporre agli iscritti negli Albi il possesso di un requisito esperienziale poiché “detta iscrizione -in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di Stato-....integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario....sicché non c’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo”*); TAR Umbria, sentenza n. 394/2009 (*“Ed invero le consulenze....sono chiaramente una forma di esercizio professionale, sicché, nella misura in cui le attività professionali sono regolarmente e riservate a soggetti appositamente abilitati ed iscritti ad un albo, queste regole debbono essere osservate anche dai tecnici che operano nell’ambito del “sistema di consulenza aziendale”*); TAR Abruzzo, sentenza n. 196/2010 (*La Regione non può richiedere requisiti esperienziali ulteriori “in aggiunta all’iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché detta iscrizione integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non vi è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo”*).

Il ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non mira soltanto a difendere le prerogative formative e professionali degli iscritti in quell’Albo ma bensì di tutti gli Albi professionali del settore, infatti accomunati dallo stesso livello di formazione e competenza; è dunque una battaglia per la dignità di tutti i liberi professionisti del settore, indipendentemente dall’Albo in cui essi sono iscritti.

Nei 60 giorni successivi all’udienza del 20 aprile 2017 il Consiglio di Stato dovrebbe pubblicare la sentenza.